



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 23-10-24

Assessorato:

Ufficio: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: CONSORZIO STRADE VICINALI DI MONTENERO - APPROVAZIONE DELLA MAPPA DELLE STRADE VICINALI PUBBLICHE IN GESTIONE AL CONSORZIO STRADE VICINALI MONTENERO E CONSEGUENTE CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE EVENTUALMENTE NON GIÀ CLASSIFICATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto Sindacale n. 25 del 01.09.2021 di nomina del responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Castel del Piano all'Ing. Francesco Firmati e successiva proroga con Decreto del Sindaco n. 14 del 28.08.2024;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223) (legge di bilancio 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 Suppl. Ordinario n. 40;

VISTA la deliberazione del G.C. 123 del 15.11.2023 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 23.12.2023 che assegna le risorse e gli interventi ai responsabili dei servizi sul bilancio di previsione 2024/2026;

PREMESSO

CHE le strade vicinali non sono di proprietà comunale, e derivano dal conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latitanti e dei fondi in consecuzione. Assumono carattere pubblico, allorché adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini.

CHE si definiscono vicinali pubbliche le vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito. In concreto, il sedime della vicinale, compresi accessori e pertinenze, è privato, di proprietà dei titolari dei terreni latitanti, mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c..

VISTO il D.L. Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 con oggetto "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse", che era stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 Dicembre 2008 n. 200 a decorrere dal 16 Dicembre 2009 ma che permane in vigore ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 1 Dicembre 2009, n. 197, il quale riporta le seguenti indicazioni fondamentali:

- Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse....
- La domanda per la costituzione del Consorzio è presentata al Sindaco del Comune da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno un terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima....
- Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade.

Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Il Comune è rappresentato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso.

DATO ATTO dell'importanza della viabilità secondaria rurale sia a fini agricoli, turistici, di salvaguardia del territorio onde evitare l'abbandono per difficoltà di transito della stessa, soprattutto nelle zone più disagiate e impervie, oltre che di controllo idrogeologico che di antincendio.

VISTA la legge 12 febbraio 1958, n. 126. Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico. Art.14. Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico. La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.

VISTA la definizione di strade vicinali pubbliche: vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito. In concreto, il sedime della vicinale, compresi accessori e pertinenze, è privato, di proprietà dei titolari dei terreni latitanti, mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c..

VISTI i criteri che definiscono la natura pubblica della strada che dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, quali:

- "il passaggio esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale"; nonché
- "la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via"; ed infine
- "un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile", (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991).

RIBADITO che in funzione della natura pubblica della strada, viene prevista, obbligatoriamente, la costituzione di un apposito Consorzio tra gli utenti della strada (art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126).

DATO ATTO CHE le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, ex art. 2, 7° comma, d.lgs. n.° 285/1992 del "Codice della Strada", ai soli fini della vigilanza, segnaletica e relative sanzioni;

ASSUNTO il principio generale che è la strada nella sua estensione complessiva ad essere "di uso pubblico", con il suo tracciato reale esistente, e che è compito dei proprietari confinanti, nonché del Consorzio, provvedere all'adeguamento ed all'aggiornamento della cartografia catastale.

PRESO ATTO che agli atti del Consorzio Strade Vicinali Montenero non vi è una univoca e certa individuazione delle strade vicinali pubbliche in gestione ad esso;

CONSIDERATO che il Consorzio Strade Vicinali Montenero ha provveduto a dare incarico ad un professionista per individuare in maniera certa e univoca le strade vicinali pubbliche in gestione;

PRESO ATTO che la "Mappa delle strade vicinali pubbliche in gestione al Consorzio", redatta dal tecnico incaricato, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con verbale n. 1/2022 del 21.06.2022;

DATO ATTO che la suddetta mappa è stata depositata in data 21.06.2022 presso la sede del Consorzio Strade Vicinali Montenero per poter essere consultata da chiunque ne abbia interesse e che ne è stata data notizia nelle assemblee del Consorzio;

VISTA la nota PEC del Consorzio Strade Vicinali Montenero, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 25.07.2024 con n. 7726 ad oggetto "Richiesta approvazione in Consiglio Comunale della mappa delle strade vicinali pubbliche in gestione al Consorzio strade vicinali Montenero e conseguente classificazione delle strade eventualmente non già classificate";

RITENUTO di dover prendere atto ed approvare la cartografia dei tracciati stradali in gestione al consorzio;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

VISTI

- il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- d.lgs. n.° 285/1992 del "Codice della Strada",
- legge 12 febbraio 1958, n. 126. Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
- D.L. Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 con oggetto "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse",

STANTE l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

- **DI RECEPIRE** la premessa narrativa come parte integrante del presente atto;
- **DI ABROGARE** ogni altro precedente atto riguardante la classificazione delle Strade Vicinali di Montenero difforme o in contrasto con il presente;
- **DI APPROVARE** la "Richiesta approvazione in Consiglio Comunale della mappa delle strade vicinali pubbliche in gestione al Consorzio strade vicinali Montenero e conseguente classificazione delle strade eventualmente non già classificate" presentata dal Consorzio Strade Vicinali Montenero;
- **DI DARE INCARICO** all'Ufficio Tecnico di esporre in luogo ben visibile all'interno del Municipio sia la tavola grafica delle strade vicinali pubbliche in gestione al Consorzio strade vicinali Montenero che la presente deliberazione, per almeno 60 giorni, al fine di essere visionata ed accogliere proposte e/o segnalazioni da parte degli utenti, ai fini del miglioramento della rilevazione;

- **DI DARE ATTO** la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.